



ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale

"C.I.R.C.E."

"C ilento Resilienza Consapevolezza Energia"

C.F.: 93046200650

In data 30 novembre 2023 a Castelnuovo (SA) in fraz. Velina, Sala Convegni Biblioteca "Gennaro Buccino" del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) si sono riunite le seguenti sigg.re:

1) KHOUDJA Sarah Emilie, 04.11.1980 Francia	c.f.: KHDSM80S44Z110E
2) LOI Alessandra, 10.06.1979 Cagliari	c.f. LSN79H50B354O
3) VIGORITO Alessandra 25.08.1973 Valdagno (VI)	c.f.: VGRLSN73M65L551Q
4) STANZIONE Gabriella, 14.11.1963 Salerno	c.f.: STNGRL63S54H703V
5) DI MATTEO Marilisa, 22.08.1964 Cuneo	c.f.: DMTMLS64M62D205G
6) SERRA Prema Virginia 22.09.1946 Napoli	c.f.: SRRVGN46P62F839H
7) TROTTA Adele, 03.10.1946 Contursi Terme (SA)	c.f.: TRTDLA46R43C974V
8) GONZALEZ Catalina, 01.09.1995 Colombia	c.f.: GNZCLN95P412604W
9) GUIOTTO Teresina, nt. 19.01.1945 Cornedo Vicentino (VI)	c.f.: GTTTSN45A59D020K
10) TROTTA Teresa, 03.12.1955 Stio (SA)	c.f.: TRTTRS55T43960N
11) ISOLDI Gaia 24.02.1990 Torre del Greco (NA)	c.f.: SLDGAI90B64L259T
12) VITALE Donatella, 17.03.1955 Montecorice (SA)	c.f.: VTLDTL55C57f479S
13) PETRAGLIA Mariagrazia, 12.11.1965, Sacco (SA)	c.f.: PTRMGR65S52H654W
14) SOFFRITTI Luigia, 01.01.1972, Napoli	c.f.: SFFLGU72A41F839S
15) SOFFRITTI Simona, 17.03.1973 Napoli	c.f.: SFFSMN73C57F839S
16) RICCIARDI Rosa, 21.08.1982 Napoli	c.f.: RCCRSO82M61F839V
17) D'ELIA Marina, 08.07.1972, Salerno	c.f.: DLEMNR72L48H703H
18) FIORE Maria Rosaria, 12.09.1960 Napoli	c.f.: FRIMRS60P52F839H
19) QUINTIERI Concettina, 25.06.1973 Cassano allo Jonio (CS)	c.f.: QNTCCT73H65C002T



Handwritten signatures and initials on the right margin:
 109
 ff
 go
 see to
 6E
 R.R.
 Wm
 9K.
 HEP
 av
 MO:
 Mer
 Adina
 Jhe
 h. v. s. e. h. e.
 AZ
 1 86 6

Handwritten signatures and initials at the bottom left:
 di
 S
 44
 satmr
 co. B
 MA
 h

20) SACCO Isabella, 09.11.1967 Vallo della Lucania (SA)	c.f: SCCSLL67S49L628C
21) MONTAGNA MAFFONCELLI Linda Carmen, 05.06.1997 Lugano (Svizzera)	c.f: MNTLDC97H45Z133G
22) LISTA Carmela, 13.09.1953 Casalvelino (SA)	c.f: LSTCML53P53B895K
23) D'ALBERTO Serenella, 8.5.82	c.f: DLBSRN82E48H501A
24) FUSCO Sofia 20.04.1977 Ceraso (SA)	c.f: FSCSFO77D60C485V
25) XOCHIL SINI Laura, 09.05.1989 Bergamo	c.f: SNLXC89E49A794X
26) GALZERANO Carmen, 29.12.1985 Vallo della Lucania (SA)	c.f: GLZCMN85T69L628M
27) CAPOZZOLI Monica, 07.11.1971 Vallo della Lucania (SA)	c.f: CPZMNC71R47L628P
28) MASTROGIOVANNI Ornella, 03.05.1964 Venezia	c.f: MSTRLL64E43L736L
29) CALICCHIO Sofia 15.05.1979, Vallo della Lucania (SA)	c.f: CLCSFO79E55L628K
30) RICCIARDI Maria, 25.09.1969 Vallo della Lucania (SA)	c.f: RCCMRA69P65L628Y

per costituire, fra le suddette comparenti, un'associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 avente la seguente denominazione:

C.I.R.C.E. A.P.S.

(Cilento Resilienza Consapevolezza Energia A.P.S.)

Le presenti chiamano a presiedere la riunione la sig.ra Sarah Emilie KHOUDJA; la quale, accettando l'incarico, nomina quale segretaria ed estensore del presente verbale la sig.ra LOI Alessandra.

La presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto le presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione senza fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del nostro Cilento, confronto aperto e democratico, in cui le associate che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni nelle ragioni di quello "stare insieme" posto sulla base delle esigenze associative ed impegnarsi, in particolare, fra l'altro, a) nel promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive; b) nel promuovere incontri di solidarietà tra giovani; c) nel promuovere iniziative di ricerca e divulgazione, anche mediante convegni, manifestazioni e concorsi; d) nel promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili; e) nell'aderire, promuovere e contribuire alle attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "MR", "CA", "2", and "CAZ"]

La presidente dell'assemblea dà lettura dello statuto (che si riporta in calce al presente atto) e che, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera ed aperta a tutti, che il funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dalle socie, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. L'assemblea delibera inoltre che l'associazione venga denominata "C.I.R.C.E. A.P.S. (Cilento Resilienza Consapevolezza Energia A.P.S.)" e che la sede legale venga fissata in VIA SALICUMETA, 10 di CASTELNUOVO (Sa).

Infine le comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da cinque persone e nominano a farne parte le signore alle quali contestualmente attribuiscono le corrispettive cariche.

Si passa all'elezione delle componenti il primo Consiglio direttivo nelle persone delle signore:

Sig.ra Sarah Koudhja	Presidente;
Sig.ra Alessandra Vigorito	Vice-Presidente;
Sig.ra Alessandra Loi	Segretaria;
Sig.ra Concetta Quintieri	Tesoriera;
Sig.ra Catalina Gonzalès	Componente;
Sig.ra Gabriella Sanzione	Componente;
Sig.ra Monica Capozzoli	Componente.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Del che il presente letto, confermato e sottoscritto.

1 Sarah Koudhja	11 Gae Baler	21 Linda Mantegna
2 Alessandra Vigorito	12 Opuntella Vitali	22 Chiara
3 Alessandra Loi	13 Gerolamo Petraglia	23 Daniele M. Amato
4 Gabriella Sanzione	14 Giuseppe Jolly	24 Sofia Jurea
5 Concetta Quintieri	15 Luciana P. P.	25 Rosalinda
6 Catalina Gonzalès	16 Rosa Ricciardi	26 Carmen Colonna
7 Gabriella Sanzione	17 Maria Dica	27 Maria Caporale
8 Monica Capozzoli	18 Flavio Lopez-Torres	28 Al
9	19 Quintina Quintina	29 Stefano
10	20	30

COLLETTIVO C.I.R.C.E. E.T.S.
Cl. Cilento R. Resilienza C. Consapevolezza E. Energia
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.P.S.

CASTELNUOVO (SA)
C.F.: 93046200650

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, successive mm.e ii., nonché del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Collettivo C.I.R.C.E. E.T.S. (Cilento Resilienza Consapevolezza Energia A.P.S.)**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" e l'acronimo "ETS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'associazione ha sede legale nel comune di CASTELNUOVO. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Statuto

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza le/i socie/i esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione persegue gli scopi di cui al comma 1 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio nell'ambito delle attività elencate e disciplinate come dallo stesso art. 5 indicate nelle seguenti macroaree:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i

MR CG 66 LUT. S. 07/2017

- aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.
- aderire, promuovere, organizzare raccolta fondi per le attività o per la realizzazione di progetti di interesse generale;

3. Le attività dell'associazione sono svolte in favore delle/dei proprie/i associate/i, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle/dei proprie/i associate/i e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività diverse.

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tra queste attività:

- svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
- promuovere, realizzare e svolgere attività diverse in via strumentale e secondaria e non prevalente;
- Promuovere, organizzare e gestire raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita o la donazione sia curata direttamente dall'organizzazione;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
- promuovere creazione di imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

2 L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E, nell'ambito di tali macroaree, l'Associazione intende perseguire i seguenti specifici obiettivi:

- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per le/i proprie/i associate/i, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche delle/i Socie/i e delle loro famiglie, in special modo quelle innovative e di alto contenuto culturale e sociale.
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra le/i socie/i;
- promuovere incontro di solidarietà tra giovani;
- promuovere, proporre e gestire un centro ricreativo per anziane/i;
- promuovere e divulgare il piacere dello sport;
- promuovere eventi di incontro con associazioni di persone con disabilità;
- organizzare corsi di aggiornamento;
- promuovere iniziative di ricerca e divulgazione, anche mediante convegni, manifestazioni e concorsi;
- realizzare iniziative editoriali, di studio e di approfondimento;
- svolgere attività che consentano alle/ai socie/i di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
- valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
- promuovere attività teatrali, musicali e artistiche in generale;
- svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
- promuovere e gestire gruppi di acquisto solidale di cui alla legge 244/2007;
- promuovere in conformità alle esigenze delle/dei socie/i, ogni altra attività culturale e ricreativa.
- elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale;
- promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili;
- avviare percorsi di promozione della cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile per l'economia, di co-sviluppo dei territori, di supporto all'occupazione e all'imprenditorialità in ottica partecipativa;
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;

DER MR CG BS AR CY 6
LUST SDA

3. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione delle/dei Socie/i
4. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artiste/i, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
6. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti alle/ai rispettive/i socie/i, associate/i o partecipanti.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatrici, associate/i, lavoratrici/ori e collaboratrici/ori, amministratrici/ori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle/degli associate/i; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Le/gli associate/i sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessata/o. La deliberazione è comunicata all'interessata/o ed annotata nel libro delle/gli associate/ii. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle/agli interessate/i. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Le/Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 7 - Diritti e obblighi delle/degli associate/i

1. Le/Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Le/Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritte/i da almeno tre mesi nel libro delle/degli associate/i;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informate/i sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsate/i, dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Le/Gli associate/i dell'associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 8 - Volontarie/i associat e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle/dei proprie/i associate e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni delle/dei volontarie/i, sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dalla beneficiaria/o.
3. Alla(al volontaria/o, possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la/il volontaria/o è associata/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare le/i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea delle/degli associate/i
 - Organo di amministrazione - direttivo collegiale;
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - Organo di controllo - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
 - Organo di Revisione - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dalle/dagli associate/i ed è l'organo sovrano. È presieduta dalla Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da una Presidente dell'Assemblea eletta dalle/dagli associate/i tra i suoi componenti.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta la presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato



GR ~~MR~~ MR CG ~~SS~~ ~~MA~~ MA ~~PR~~ PR 66

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza delle/degli amministratori/ori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Le/Gli amministratori/ori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza delle/dei componenti e delibera a maggioranza delle/dei presenti; in caso di parità prevale il voto della Presidente, purché siano presenti e votanti più di due componenti.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione della presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle/dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di una/un consigliere/a a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascuna consigliere/a decaduta/o o dimissionaria/o si provvede designando la/il prima/o delle/dei non elette/i o procedendo all'elezione delle componenti mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, la/il presidente e la/il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande delle/degli aspiranti associate/i;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

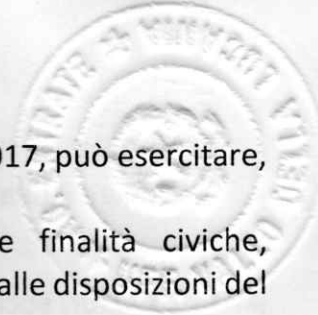
8. Il potere di rappresentanza attribuito alle/agli amministratrici/ori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - La Presidente

1. La presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletta/o da quest'ultimo tra le/i suoi componenti la maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirla/o dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. La presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Alle/ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Le/i componenti dell'organo di controllo devono essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o delle/dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutte le/i componenti dovranno essere nominate/i tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- 
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle/agli amministratrici/ori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da una/un revisora/e legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritte/i nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle/dei proprie associate/i, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale



1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento



1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Khouda Samad
Linda Gardner
Quinn
Frankie
Terrence Quicha
Marie Rose Han
Marie Rose Di Matteo
Maria Ricciardi
Catalina Conzalez.
Vignette Sund
Ghi

Gama Gama
 Quatella
 Rosa Ricciardi
 Sanna MAMA
 Oolele Trotte
 Trotte Trotte
 Galle Stezone
 Oolele
 Kenuwa
 Lamese
 Loresa Petrosie
 Loresa

Spencer